

AREA DEL COMPARTO

ACCORDO

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di aprile presso la Sede Centrale dell'ARPAM si sono riunite le delegazioni trattanti di parte aziendale e di parte sindacale area del comparto.

Le parti stabiliscono di apportare al regolamento in materia di disciplina del servizio sostitutivo di mensa per il personale area del comparto, approvato con Deliberazione n. 203 del 30.07.2009, le modifiche e precisazioni di cui al documento allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ancona li 4.4.2011

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE SINDACALE	
Il Direttore Generale <i>R. M. V.</i>	<i>Diego Rossi</i>	FSI - Honda
Il Direttore Amministrativo <i>Stefano Pelleri</i>	<i>Roberto</i>	CSL - FP
	<i>Marcello</i>	RSU
	<i>Alberto</i>	PPCUI

6

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
PER IL PERSONALE AREA DEL COMPARTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.
203 DEL 30.07.2009 - MODIFICA E PRECISAZIONI**

1. Il comma 1 dell'art. 3 - Valore ed utilizzo del buono pasto - è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 2011 il valore nominale del buono pasto è confermato in € 7,00; il contributo a carico del dipendente è pari a euro 1,40 per buono pasto, essendo tale contributo previsto dal CCNL di categoria (art. 4 CCNL 31.7.2009) nella misura di un quinto del costo effettivo unitario del pasto, anche quando erogato con modalità sostitutive.
2. Con riferimento ai comma 3 e 8 dell'art. 2 - Diritto al servizio mensa ed al servizio sostitutivo di mensa - nel confermare che il diritto al servizio sostitutivo di mensa non spetta in caso di rientro pomeridiano per l'espletamento delle attività disciplinate dal vigente regolamento in materia di esercizio della libera professione intramuraria, si precisa che rilevano, al fine del riconoscimento del diritto al buono pasto:
 - le attività svolte ai sensi del vigente regolamento aziendale delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 43 della Legge 23.12.1997 n. 449, approvato con deliberazione n. 33 del 3.2.2009,;
 - le attività di cui all'art. 3 bis del vigente regolamento aziendale in materia di esercizio della libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari e attività professionale dei dirigenti area P.T.A., approvato con deliberazione n. 32 del 3.2.2009, effettuate dal personale del comparto individuato quale supporto diretto alle attività aggiuntive espletate dal personale dirigente;
 - le prestazioni, cui all'art. 3 bis del richiamato regolamento aziendale in materia di esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 32 del 3.2.2009, effettuate a supporto ed al di fuori dell'orario di lavoro effettuate dal restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Alla conseguente spesa, fermo restando il contributo a carico del dipendente previsto dal CCNL di categoria (art. 4 CCNL 31.7.2009), si farà fronte con i relativi finanziamenti.

FPCHC
Gye

[Signature]

F87
[Signature]
921 SP
Jellun

PSU
[Signature]

✓

**AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA**

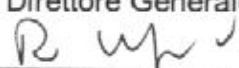
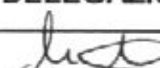
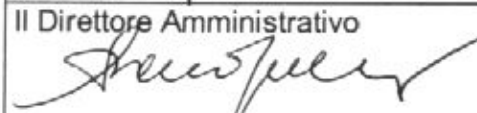
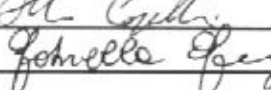
ACCORDO

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di aprile presso la Sede Centrale dell'ARPAM si sono riunite le delegazioni trattanti di parte aziendale e di parte sindacale area della dirigenza medica e S.P.T.A.

Le parti stabiliscono di apportare al regolamento in materia di disciplina del servizio sostitutivo di mensa per il personale area dirigenza medica e S.P.T.A., approvato con Deliberazione n. 224 del 4.9.2009, le modifiche e precisazioni di cui al documento allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ancona lì 27.4.2011

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE SINDACALE	
Il Direttore Generale 		ANAO
Il Direttore Amministrativo 		FEDIR SANITA
		SNAPI-SDS

✓

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
PER IL PERSONALE AREA DEL COMPARTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
N.224 DEL 4.9.2009 - MODIFICA E PRECISAZIONI**

1. Il comma 1 dell'art. 3 - Valore ed utilizzo del buono pasto - è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 2011 il valore nominale del buono pasto è confermato in € 7,00; il contributo a carico del dipendente è pari a euro 1,40 per buono pasto, essendo tale contributo previsto dal CCNL di categoria (art. 18 CCNL integrativo 6.5.2010) nella misura di un quinto del costo effettivo unitario del pasto, anche quando erogato con modalità sostitutive".
2. Con riferimento ai comma 3 e 6 dell'art. 2 - Diritto al servizio mensa ed al servizio sostitutivo di mensa - nel confermare che il diritto al servizio sostitutivo di mensa non spetta in caso di rientro pomeridiano per l'espletamento delle attività disciplinate dal vigente regolamento in materia di esercizio della libera professione intramuraria, si precisa che rilevano, al fine del riconoscimento del diritto al buono pasto:
 - le attività svolte ai sensi del vigente regolamento aziendale delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 43 della Legge 23.12.1997 n. 449, approvato con deliberazione n. 33 del 3.2.2009,;
 - le attività di cui all'art. 3 bis del vigente regolamento aziendale in materia di esercizio della libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari e attività professionale dei dirigenti area P.T.A., approvato con deliberazione n. 32 del 3.2.2009;

Alla conseguente spesa, fermo restando il contributo a carico del dipendente previsto dal CCNL di categoria (art. 18 CCNL integrativo 6.5.2010), si farà fronte con i relativi finanziamenti.

BBW

e

J

H